

Proponente: 16.A
Proposta: 2020/235

del 27/08/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1125

del 27/08/2020

SERVIZI AI CITTADINI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: DESTINAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
AD ALTRO UTILIZZO E CONTESTUALE RIPIANO DEL PATRIMONIO
ERP

Premesso che:

- l'inquilina, le cui generalità sono contenute nell'Allegato A al presente atto, era assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica a Reggio Nell'Emilia in Via Guardasoni n. 27, 2° p., int. 6;
- la stessa veniva dichiarata decaduta dalla assegnazione dell'alloggio sopra identificato, con Determinazione dirigenziale n. 1491 del 27/09/2018, a causa del supero del limite del valore ISEE per la permanenza nell'ERP, stabilito in € 24.016,00 dall'apposito Regolamento comunale in applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera a) della L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii.; il valore risultante dalla Attestazione ISEE rilasciata in data 07/02/2018 in relazione alla DSU INPS-ISEE-2018-01007033k-00 era infatti di € 24.367,40;
- anche il valore risultante dalla Attestazione ISEE rilasciata in data 06/02/2019 in relazione alla DSU INPS-ISEE-2019-00804425P superava il limite previsto dalla norma regionale sopra richiamata essendo di € 27.258,80;
- di conseguenza si rende inapplicabile al caso di specie la previsione dell'art. 30 comma 5-bis della L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii. che prevede la revoca, su istanza dell'interessato, del provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato nel limite per la permanenza a seguito del venir meno degli eventuali e documentati fattori straordinari che ne avevano prodotto il superamento;

Considerato che:

- in osservanza della normativa regionale, il "Regolamento comunale per la determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP" all'art. 6 prevede la possibilità, per il Comune, in caso di decadenze non sostenibili da parte del locatore, la possibilità di sottrarre l'alloggio interessato al patrimonio ERP destinandolo a diverso utilizzo e garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo;

Visto che:

- ACER, Ente gestore del patrimonio ERP ed ERS per questo comune, ha scritto lettera raccomandata a/r, in data 28/02/2020, all'inquilina, generalizzata nell'Allegato A al presente atto, prospettandole la possibilità, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento comunale di cui sopra, di stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato nel caso, ritenesse insostenibile la decadenza di cui all'atto 1491 del 27/09/2018;

- l'inquilina, generalizzata nell'Allegato A al presente atto, in data 19/04/2020, ha dichiarato, per iscritto, ad ACER, l'insostenibilità della decadenza dall'alloggio assegnato, adducendo motivazioni fondate e degne di considerazione;
- ACER, al fine di consentire l'applicazione della misura prevista dall'art. 6 del Regolamento comunale sopra citato, ha individuato un alloggio facente parte del patrimonio ERS del comune, che, per dimensione e tipologia, può sostituire l'alloggio di ERP sito a Reggio Nell'Emilia in Via Guardasoni n. 27 2° piano interno 6;
- l'alloggio individuato, che entrerà a far parte del patrimonio ERP del comune, è sito a Reggio Nell'Emilia in Via Tondelli 2 (UI 103309170107);

DETERMINA

- di accettare le motivazioni dell' inquilina (generalizzata nell'Allegato A al presente atto) riguardanti l'insostenibilità della decadenza pronunciata con Determinazione dirigenziale n. 1491 del 27/09/2018;
- di disporre la modifica del contratto d'affitto a Lei intestato riguardante l'alloggio di Via Guardasoni n. 27 2° piano interno 6 e la conseguente acquisizione di quest'ultimo al patrimonio ERS del Comune;
- il ripristino del patrimonio di ERP ai sensi della Legge Regionale 24/2001 e ss.mm.ii. con l'inserimento dell'alloggio sito in Reggio Nell'Emilia in Via Tondelli 2 (UI 103309170117)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.